
STRETTO di MESSINA S.p.A. in liquidazione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e successive modificazioni e integrazioni)

PARTE SPECIALE C

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

*Il presente documento è di proprietà intellettuale della Società Stretto di
Messina S.p.A. in liq.; ogni riproduzione o divulgazione dello stesso dovrà
avvenire con la preventiva autorizzazione della Società che tutelerà i
propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.*

Firmato da: Stretto di Messina S.p.A. in liq.
Il Commissario Liquidatore
Vincenzo Fortunato
(originale agli atti)

Storia del documento

Data	Revisione	Descrizione cambiamenti	Riferimento
16-12-2008	0	Prima Emissione	D. Lgs 231/2001 D. Lgs 81/2008
21-06-2011	1	Prima Revisione	D. Lgs 231/2001 D. Lgs 81/2008
31-07-2014	2	Seconda Revisione	D. Lgs 231/2001 D. Lgs 81/2008

INDICE

1.	Le fattispecie dei Reati (art. 25 <i>septies</i> del Decreto)	4
1.1.	Premessa	4
1.2.	I Reati di cui all'art. 25 <i>septies</i> del D.Lgs. n. 231/2001	4
2.	I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività di Stretto di Messina in liquidazione	5
2.1.	Uffici di Roma	6
3.	La struttura organizzativa di Stretto di Messina in LIQ in materia di salute e sicurezza sul lavoro	7
4.	I principi e le norme di comportamento di riferimento per la Società	10
5.	I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari	11
5.1.	I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro.....	11
5.2.	I doveri ed i compiti del RSPP	13
5.3.	I doveri ed i compiti dei RLS	14
5.4.	I doveri ed i compiti del Medico Competente	15
5.5.	I doveri ed i compiti dei Lavoratori	16
5.6.	I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari	17
5.6.1.	I doveri ed i compiti degli Appaltatori	17
5.6.2.	I doveri ed i compiti dei Fornitori.....	18
6.	Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro	18

1. Le fattispecie dei Reati (art. 25 *septies* del Decreto)

1.1. Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte di soggetti riconducibili a Stretto di Messina S.p.A. in liq. può ingenerare responsabilità di quest'ultima.

Nella presente "Parte Speciale C", in particolare, vengono esaminati i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

1.2. I Reati di cui all'art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche "Decreto"), articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come "Enti" o singolarmente "Ente"; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "TU").

2. I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività di Stretto di Messina in liquidazione

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche "Modello") deve essere preceduta da un'attività di *Risk Assessment* volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto; sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati. Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, Stretto di Messina S.p.A. in liq. (di seguito, anche "Stretto di Messina" o "Società") ha considerato le modalità in cui si è proceduto in concreto ad identificare i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, anche "DVR") per gli uffici di Roma – Via Marsala 27.

2.1. Uffici di Roma

METODOLOGIA

L'obiettivo della valutazione dei rischi è stato quello di fornire gli elementi utili a identificare i provvedimenti che sono necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute del personale. L'intervento di identificazione dei rischi è consistito nel verificare le variazioni intervenute nella situazione generale aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nel nuovo contesto societario dedito alle attività liquidatorie, rispetto alla precedente operatività.

Si è inoltre provveduto alla rilevazione delle principali fonti da cui possono generarsi i pericoli presi in considerazione:

- zone destinate ad archivi: indicazioni dei vani, verifica dei carichi e compartimentazione;
- passaggi e corridoi: sgombero dei materiali, arredi e utilizzatori elettrici esistenti;
- impianti elettrici: rispondenza ai requisiti di legge;
- scale interne: rivestimento con materiale antiscivolo;
- illuminazione artificiale: miglioramento della manutenzione ed adeguamento;
- segnaletica di sicurezza;
- valutazione ergonomica posto di lavoro;
- situazioni microclimatiche e d'igiene ambientale.

Nelle valutazioni si è tenuto conto del personale operante in azienda nonché delle altre persone presenti in azienda.

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

È stata effettuata una valutazione complessiva, sulla base di un sopralluogo, per separare i rischi in: quelli ben noti, per i quali si identificano prontamente le misure di controllo, e quelli per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato.

Si è curato di controllare l'influenza che su tale identificazione può esercitare la percezione soggettiva del rischio; quest'ultima può talvolta portare a sottostimare o sovrastimare un pericolo sulla base dell'abitudine al rischio o dell'eccessiva fiducia concessa alle impressioni sensoriali soggettive.

La definizione dei rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, è stata effettuata in relazione allo svolgimento delle attività lavorative nonché alla identificazione dei lavoratori esposti. Di seguito un riepilogo dei rischi identificati:

- rischi derivanti dall'utilizzo di videoterminali;
- rischio incendio;
- rischi derivanti dalla movimentazione manuale di carichi;
- rischi relativi allo stress da lavoro;
- rischi connessi alla formazione di atmosfere esplosive;
- rischi relativi alle radiazioni ottiche artificiali;
- rischi relativi all'esposizioni delle gestanti;
- rischi relativi alla presenza di lavoratori provenienti da altri paesi;
- rischi relativi alle differenze di età e genere.

3. La struttura organizzativa di Stretto di Messina in LIQ in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e, quindi, gestire i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale anche come "Destinatari".

IL DATORE DI LAVORO E IL RESPONSABILE INTERNO PER LA SICUREZZA

Al Commissario Liquidatore sono attribuiti in Stretto di Messina in liq. I compiti e le responsabilità di datore di lavoro inteso ai sensi dell'art. 2 del TU:

- quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori;
- ovvero, quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività;
- ovvero, quale responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

In Stretto di Messina S.p.A. in liq., il soggetto titolare del rapporto di lavoro è il Commissario Liquidatore, il quale ha tutti i poteri rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Commissario Liquidatore ha provveduto a nominare Responsabile Interno per la Sicurezza il Responsabile direzione Amministrazione e Affari Generali delegandogli formalmente con procura speciale, l'adozione delle misure necessarie al pieno rispetto degli obblighi di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e da tutta la normativa specifica vigente in materia; ciò con riferimento ai lavoratori ed agli ambienti di lavoro, attrezzature ed impianti di competenza della sede di Roma.

A tal fine, il nominato procuratore svolge le seguenti attività da esercitarsi con piena facoltà organizzativa e in autonomia, e senza limitazioni di spesa con l'unico obbligo di dare informativa al Commissario Liquidatore della Stretto di Messina S.p.A. in liq. in merito alle eventuali spese o investimenti di importo superiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero):

- fornire al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione le informazioni di cui all'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 (e *s.m.i.*);
- richiedere l'osservanza, da parte del medico competente, degli obblighi previsti dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2008 (e *s.m.i.*), informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva, assicurando, altresì, per quanto di competenza, l'adempimento degli obblighi conseguenti agli accertamenti ed ai giudizi espressi dal medico competente;

-
- far attuare dai preposti quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 3 e *s.m.i.*);
 - assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 71 e 80 del D.Lgs. n. 81/2008 (e *s.m.i.*), per quanto riguarda le attrezzature ed impianti ed apparecchiature elettriche, nonché di cui all'articolo 77 del D.Lgs. n. 81/2008 (e *s.m.i.*) in ordine al corretto ed efficace utilizzo dei dispositivi di protezione individuali sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori della capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza in relazione alle valutazioni del medico competente;
 - adempiere a tutti gli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (e *s.m.i.*);
 - vigilare, anche per il tramite dei suoi preposti, sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, relativamente all'uso dei mezzi di protezione collettivi, dei dispositivi di protezione individuali, delle attrezzature di lavoro, dei videoterminali nonché relativamente alle attività di movimentazione dei carichi pesanti;
 - designare rispettivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza e pronto soccorso e comunicare i loro nomi al Servizio di Prevenzione e Protezione, affinché attivi le obbligatorie attività di informazione e formazione;
 - adempiere a tutti gli obblighi in materia di attività che possono comportare l'esposizione dei lavoratori agli agenti fisici, chimici, cancerogeni e biologici;
 - curare i rapporti con le imprese appaltatrici o lavoratori autonomi cui siano affidati lavori all'interno dell'area di competenza, adempiendo agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (e *s.m.i.*) ed elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
 - assicurare l'osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro di propria competenza;
 - assicurare l'osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza relative alle attrezzature di lavoro, alle movimentazioni di carichi pesanti ed all'uso di videoterminali;
 - adempiere agli obblighi in materia di protezione da atmosfere esplosive;
 - provvedere all'adozione delle misure necessarie per assicurare la tutela della salute dei lavoratori dagli effetti delle esposizioni a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (e *s.m.i.*) e della normativa specifica;
 - adempiere a tutti gli obblighi, in materia di esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore previsti dal titolo VIII, Capo II del D.Lgs. n. 81/2008 (e *s.m.i.*).

Restano in capo al Commissario Liquidatore gli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili (articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008):

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 ed il suo aggiornamento;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, opera il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito, anche 'RSPP'), scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche "RLS").

MEDICO COMPETENTE

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (di seguito, anche 'Medico Competente').

Non essendoci dipendenti in carico alla società, il medico competente per il personale distaccato, opera nell'ambito della controllante ANAS.

.

LAVORATORI

I lavoratori sono tutti quei soggetti che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società (di seguito, anche 'Lavoratori' e, ove singolarmente considerati, "Lavoratore").

TERZI DESTINATARI

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori (di seguito, collettivamente denominati anche 'Terzi Destinatari').

4. I principi e le norme di comportamento di riferimento per la Società

La Società si impegna a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo - e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'adibizione ad altra mansione;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la definizione di adeguate misure igieniche nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

5. I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società, anche:

- la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il codice etico di Stretto di Messina in LIQ (di seguito, anche “Codice Etico”);
- DVR SDM per la sede di Roma in Via Marsala
- Informativa sui rischi per i lavoratori, gestione delle emergenze e piano di evacuazione (SI.AGE.X.E.R1.001).

Di seguito sono indicati i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di destinatari.

5.1. I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro

Il Datore di lavoro deve:

- 1) effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;
- 2) designare il RSPP;
- 3) provvedere affinché:
 - i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;
 - le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
 - i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
 - i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
 - gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento;
 - in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate dalla Società siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive nonché delle metodologie da seguire e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio;
- 4) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normative vigenti in materia di:
 - scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature nonché di loro utilizzazione da parte dei Lavoratori;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - impianti ed apparecchiature elettriche;

-
- movimentazione manuale di carichi;
 - utilizzo di videoterminali;
 - prevenzione e protezione contro le esplosioni.

I compiti di cui ai numeri 1 e 2 non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro deve:

- a) nominare il RSSP ed accertarsi della nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- b) in occasione dell'affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) richiedere l'osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei Lavoratori;
- f) riscontrare tempestivamente le segnalazioni dei preposti (qualora nominati), di cui al par. 5.2., lett. f), nonché quelle dei Lavoratori, di cui al par. 5.7., lett. f), concernenti eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero eventuali condizioni di pericolo che si verificano durante il lavoro;
- g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- h) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- i) adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione dei piani di comunicazione e formazione proposti dal RSPP;
- j) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- k) consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- l) consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione nonché consentire al RLS di accedere ai dati di cui alla lettera n);
- m) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

-
- n) comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS nonché alla stessa INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze: a) a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; b) a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, i medesimi dati dovranno essere inviati anche all'OdV;
 - o) consultare il RLS in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente;
 - p) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
 - q) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i Lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
 - r) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
 - s) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - t) vigilare affinché i Lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

- 1) la natura dei rischi;
- 2) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- 3) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- 4) i dati di cui alla lett. n) che precede, e quelli relativi alle malattie professionali;
- 5) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

5.2. I doveri ed i compiti del RSPP

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, il RSPP deve provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR nonché i sistemi di controllo di tali misure;

-
- c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei Lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
 - sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
 - sulle normative e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei Lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata di formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo:
 - ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della Società, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;
 - ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera la Società;
 - f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
 - g) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro.

5.3. I doveri ed i compiti dei RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, i RLS:

- a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- c) sono consultati sulla designazione del RSPP e del Medico Competente;
- d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei Lavoratori;
- e) ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;

-
- f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
 - h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
 - i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
 - j) partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
 - k) formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - l) avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
 - m) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
 - n) su richiesta, ricevono copia del DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;
 - o) sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
 - p) devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui al par. 5.1, lett. n), contenuti in applicazioni informatiche.

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a RSPP o ASPP.

5.4. I doveri ed i compiti del Medico Competente

Il Medico Competente:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi - anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all'attività di formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei Lavoratori, per la parte di propria competenza, nonché alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;

-
- c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - d) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera g), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
 - e) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
 - f) consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
 - g) fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
 - h) informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del TU al Datore di Lavoro, al RSPP ed ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
 - j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che comunica al Datore di Lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR;
 - k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 - l) comunica al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

5.5. I doveri ed i compiti dei Lavoratori

I Lavoratori hanno l'obbligo di:

- a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- b) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti (qualora nominati), all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

-
- c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti (qualora nominati), ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
 - e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - f) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. d) e e) nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; qualora il Datore di Lavoro, il Dirigente o il Preposto non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
 - g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
 - h) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;
 - i) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
 - j) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
 - k) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente.

5.6. I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari

5.6.1. I doveri ed i compiti degli Appaltatori

Gli Appaltatori devono:

- garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;
- cooperare con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

5.6.2. I doveri ed i compiti dei Fornitori

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

6. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con precipuo riguardo al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le regole aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esaminare la funzionalità del sistema preventivo adottato dalla Società con la presente Parte Speciale;
- esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- proporre al Commissario Liquidatore, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società e/o delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate od a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'OdV, cui deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TU, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società, deve comunicare al Commissario Liquidatore ed al Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

Il responsabile dei lavori segnala all'OdV qualsiasi violazione del modello 231 o sospetta commissione di reati ex art. 25 septies.

L'OdV attiva l'Internal Auditing per eseguire le verifiche di competenza; inoltre comunica all'Internal Auditing le richieste di audit da inserire nel piano di attività che l'Ente aziendale svilupperà nell'anno successivo.